

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita un'Associazione culturale, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “Clan Destini”, con sede in Legnano (MI)

Articolo 2 – Oggetto e scopo

Il “Clan Destini” è un'Associazione volontaria, apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. Essa ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro, nonché di offrire l'opportunità di partecipare ad esperienze culturali mediante la produzione e la distribuzione di spettacoli teatrali e opere in genere.

In particolare l'Associazione si propone di:

- a. realizzare spettacoli teatrali;
- b. favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico, anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, ecc.;
- c. partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- d. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'associazione.

Ciò attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060.

Articolo 4– Soci

I soci si dividono in:

SOCI FONDATAORI. Sono soci fondatori coloro che partecipano all'atto Costitutivo dell'Associazione.

SOCI ORDINARI. Sono soci ordinari le persone o gli enti che aderiscono alle attività dell'associazione e ne condividono le finalità.

SOCI ONORARI. Sono soci onorari le persone, gli enti e le istituzioni che si siano personalmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività. Non assumono particolari obblighi e non hanno diritto di voto.

Articolo 5 – Ammissione di nuovo socio

La qualifica di socio è subordinata all'accettazione del seguente statuto. Essa si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Il numero dei soci è illimitato. La loro partecipazione all'Associazione si intende a tempo indeterminato, salvo quanto previsto dall'articolo 8.

Ogni socio è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi.

Articolo 6 – Diritti dei soci

La qualifica di socio dà il diritto a partecipare alle attività associative.

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipare alle Assemblee e dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci hanno, inoltre, i diritti di informazione e di controllo previsti dalla legge e dallo statuto.

Articolo 7 – Doveri dei soci

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, volontario e a titolo gratuito, senza poter essere retribuiti neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo parametri validi per tutti i soci, stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Essi devono rispettare il presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e di servizio e viene attuato con correttezza ed onestà.

Articolo 8 – Perdita della qualifica

La qualifica di socio si perde per:

- a. dimissioni, senza diritto di restituzione delle quote versate;
- b. per esclusione decisa con voto espresso dal Consiglio Direttivo in conseguenza a comportamenti contrastanti con le finalità dell'associazione o azioni pregiudizievoli per la stessa.
- c. mancato pagamento della quota associativa;
- d. decesso;
- e. scioglimento dell'associazione.

Articolo 9 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b. fondi di riserva costituiti dall'eccedenza del bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- d. fondo Comune costituito a norma dell'art. 37 del Codice Civile.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a. quote associative annuali;
- b. contributi degli aderenti;
- c. utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a queste;
- d. ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 10 – Esercizio sociale e finanziario

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 3 mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio consuntivo e quello di previsione per l'esercizio successivo, osservate le norme di cui all'art. 25 del D. Lgs n. 460/1997; questi bilanci saranno presentati all'Assemblea per l'opportuna deliberazione in merito.

È espressamente stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali utili o disavanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività di cui allo scopo dell'associazione o di quelle ad esso direttamente connesse.

Articolo 11 – Organi

L'Associazione ha struttura democratica e tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Gli organi sociali sono:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. l'Assemblea.

Articolo 12 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Può nominare procuratori alle liti per ogni atto e grado del giudizio, nonché procuratori speciali per determinati atti. Può prendere provvedimenti d'urgenza da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Direttivo. È nominato dai componenti del Consiglio Direttivo; dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

Articolo 13 – Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, anche nella rappresentanza legale dell'associazione.

Articolo 14 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Nomina il Vice-Presidente e il Segretario all'interno dei suoi membri e le altre cariche gestionali che ritiene opportune.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

È investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, quello preventivo e all'ammontare della quota associativa. La sua convocazione avviene attraverso sistemi telematici oppure telefonici oppure a mezzo posta.

Delibera sull'ammissione e sull'espulsione dei soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

È presieduto dal Presidente, in sua vece dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e in caso d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 16 – Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai soci fondatori e ordinari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione indirizzata ad ogni socio con qualsiasi mezzo telematico e/o in qualunque altra forma ritenuta idonea purchè pervenga ai Soci almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza. Nell'avviso è possibile indicare anche l'eventuale seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; è comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e deve essere convocata quando ne fanno richiesta almeno un decimo dei soci, purchè in regola con i versamenti delle quote associative.

L'Assemblea:

- approva bilancio annuale consuntivo e preventivo
- approva le modifiche allo statuto e all'Atto Costitutivo
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- indica le linee generali di indirizzo delle attività dell'associazione.
- approva lo scioglimento dell'Associazione

Hanno diritto d'intervento e di voto in Assemblea i soci fondatori e ordinari maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio ha diritto a un voto.

I soci possono farsi rappresentare con delega da altro socio per l'approvazione dei bilanci e le delibere in merito alla responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio può rappresentare, con delega, massimo un socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina a maggioranza dei presenti il suo presidente.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa.

Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea appositamente nominato.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci e delibera con il voto della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, non sono previsti quorum costitutivi e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Scioglimento

L'Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'associazione è convocata appositamente per questo motivo.

Lo scioglimento è deliberato con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci, in qualsiasi convocazione.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposto dalla legge.

Articolo 18 – Disposizioni finali

Per quanto non indicato e disciplinato dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni.